

(N. 2047)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 novembre 1951 (V. Stampato N. 2125)*

**presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)**

**e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
(VANONI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1951

Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio
o in precaria residenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni, ap-

provato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

GRADI E QUALITÀ	Alloggi spettanti	Compensi giornalieri (Lire)
<i>Ufficiali:</i>		
Ufficiali generali	due camere	300
Ufficiali superiori compresi i primi capitani	una camera	200
Ufficiali inferiori	una camera	150
<i>Truppa:</i>		
Marescialli	due per camera	80
Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona	con letto e lume	25
Per ogni persona facente parte della truppa (sottufficiale, caporale, soldato)	in locale vuoto senza altra fornitura	4
<i>Quadrupedi:</i>		
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo	in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	15
	in locali vuoti senza altra fornitura	4
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie		4

Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percen-

tuale di variazione dell'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

Art. 3.

La presunta maggiore spesa annua di lire 52.900.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, graverà in ragione di lire 900.000 sul capitolo 144, di lire 2.000.000 sul capitolo 155 e di lire 50.000.000 sul capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.